

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 64}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, PAVONE, AZZARO, CASTELLUCCI, MEUCCI,
TANTALO**

Presentata il 9 luglio 1976

Norme sulla corresponsione degli assegni familiari agli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'appendice al rapporto preliminare al programma economico nazionale 1974-1975, altrimenti noto come « Progetto 80 », alla sezione terza « Sicurezza sociale », paragrafo 59, tra l'altro è prevista una particolare « prestazione integrativa del reddito in rapporto ai carichi familiari », indicando gli artigiani fra le categorie alle quali estendere detta prestazione.

Con questa proposta di legge s'intende introdurre nella nostra legislazione sociale tale forma di tutela familiare, tra l'altro già vigente per tutte le categorie dei lavoratori subordinati e per alcune di lavoratori autonomi, eliminando così una grave lacuna esistente nel nostro sistema giuridico previdenziale.

Come è noto, il fondamento giuridico-sociale dell'istituto degli assegni familiari è da ricercarsi nella necessità di assicurare un livello di vita uniforme anche nei confronti di quei lavoratori che, per effetto del carico di famiglia si vedono aumentare le esigenze di vita rispetto agli appartenenti alla medesima categoria sociale.

Proprio per assicurare anche in tali situazioni la sufficienza della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, si è fatto ricorso a forme e sistemi previdenziali che, ripartendo gli oneri relativi fra la collettività, garantiscono una migliore giustizia distributiva e consentono di assicurare al singolo lavoratore, entro determinati limiti, quella rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita per una giusta e doverosa salvaguardia dell'istituto familiare. Gli assegni familiari, dunque, sono una forma di assicurazione sociale e come tale sono da considerarsi come un diritto sancito dall'articolo 36 della Costituzione. Detta norma, appare superfluo aggiungerlo, non si riferisce soltanto ai lavoratori subordinati, ma a tutti i cittadini indipendentemente dalle loro condizioni professionali.

Per quanto riguarda la qualifica di « lavoratore » anche agli artigiani e suoi familiari coadiuvanti, non vi possono essere dubbi di sorta perché nel vigente ordinamento previdenziale essi godono già dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie,

gli infortuni sul lavoro e l'invalidità e vecchiaia.

Anche per quanto attiene all'istituto degli assegni familiari, il legislatore, con una visione unitaria del concetto di « lavoratore », ha già esteso detto beneficio ad alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, legge 14 luglio 1967, n. 585).

Pertanto, estendere agli artigiani e loro familiari coadiuvanti gli assegni familiari, oltre a rappresentare una esigenza inderogabile sancita dalla Costituzione, assume un valore di giustizia sociale e morale per la vera ed autentica salvaguardia dell'istituto familiare.

Parlare di quest'ultimo aspetto, appare di particolare interesse, oggi, che la « famiglia » sembra minata da più parti e poco si fa per restituirle la sua insostituibile funzione nella società civile.

La famiglia artigiana così come organizzata in una comunità d'interessi economici e di lavoro, rappresenta il più valido baluardo per la conservazione dei suoi tradizionali valori d'insostituibile cellula sociale.

Ma se ciò è vero, è anche giusto e doveroso che il legislatore intervenga, sia pure in forma modesta, ma tangibile, in favore dei piccoli operatori artigiani che, nelle più complesse difficoltà economiche operano, con dignità, anche per la tutela e la esaltazione del fondamentale istituto familiare.

L'estensione degli assegni familiari agli artigiani non deve intendersi come un dono paternalistico, ma come una forma previdenziale che ben s'inquadra nel moderno contesto, che l'istituto in parola ha assunto nelle legislazioni di molti paesi europei.

Pertanto la proposta di legge viene ad inserirsi nel sistema già in atto per i lavoratori dipendenti e, per una maggiore semplificazione corrispondente per altro alla peculiarità del settore, gli assegni familiari si prevedono nell'ammontare annuo di lire 118.560 per la moglie e per ciascun figlio a carico.

Gli assegni familiari sono estesi ai titolari di imprese artigiane ed anche ai familiari coadiuvanti, sempre che abbiano familiari a carico. I coadiuvanti, come è noto, svolgono abitualmente e prevalentemente la propria attività lavorativa nell'azienda del titolare e, come tali sono sog-

getti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, unitamente ai loro familiari.

Per tale considerazione è giusto e doveroso che i coadiuvanti beneficino degli assegni familiari alla pari dei titolari d'impresa artigiana al fine di rendere meno gravoso l'onere del carico di famiglia.

In base al numero degli attuali iscritti familiari di titolari di imprese artigiane e di coadiuvanti aventi diritto all'assicurazione malattia, e di invalidità e vecchiaia, presumibilmente l'onere finanziario può determinarsi in lire 210 miliardi circa annue, calcolando in 1.700.000 i familiari a carico per i quali saranno dovuti gli assegni familiari.

Per la copertura di tale spesa si dovrà far ricorso al totale contributo dello Stato perché nella attuale critica situazione economica, il settore artigiano non può sopportare ulteriori maggiori oneri contributivi.

Il ricorso al contributo dello Stato si giustifica se si pensi all'enorme importanza sociale dell'istituto in esame. La collettività deve intervenire in favore di un settore vitale per l'economia del paese. Non deve essere dimenticato che l'artigianato è fonte inesauribile di forze di lavoro qualificato, che offre continuamente giovani lavoratori ad altri settori.

L'azienda artigiana è un'autentica scuola efficiente che forma e prepara i futuri lavoratori ad inserirsi nel moderno sviluppo tecnologico; l'impresa artigiana sotto la severa e vigile opera del titolare è un vivaio di nuove leve di lavoratori e di imprenditori che s'irradiano in molti settori produttivi.

Questi dunque, i criteri generali informatori della presente proposta di legge, che è così articolata:

Articolo 1. — Prevede l'ambito di applicazione della legge ed i soggetti beneficiari dell'istituto proposto. Per identificare i titolari ed i coadiuvanti capi famiglia si è fatto riferimento alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed aggiunte relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. I requisiti di capo famiglia, sono sostanzialmente quelli previsti dal testo unico per gli assegni familiari del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Articolo 2. — Sono indicati i beneficiari degli assegni familiari ed i loro requisiti. Il limite di età è stato fissato a 18, a 21 e 26 anni in considerazione dei moderni orientamenti in campo scolastico. Per gli apprendisti è riportata la norma generale che non fa cessare, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, la corresponsione degli assegni familiari.

Articolo 3. — Contiene un semplice rinvio necessario per determinare i familiari a carico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Articolo 4. — Prevede la misura degli assegni familiari e le modalità di corresponsione. La norma si discosta dal testo unico per gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti. È stato previsto una somma unica annua per tutti i familiari a carico e non l'assegno giornaliero. Ciò si è ritenuto più conforme alle caratteristiche del lavoro nell'azienda artigiana perché non sarebbe agevole calcolare le effettive giornate lavorative effettuate dal capo famiglia.

Articolo 5. — Contiene le modalità di richiesta degli assegni familiari.

Articolo 6. — Prevede il rinvio degli articoli 22 e 23 del testo unico più volte

citato che si riferiscono all'insequestrabilità, ed impignorabilità degli assegni familiari ed alla prescrizione.

Articolo 7. — Si demanda il compito di corrispondere gli assegni alla cassa unica per gli assegni familiari.

Articolo 8. — Riguarda il finanziamento della gestione degli assegni previsti dalla legge, l'ammontare presumibile della spesa e le modalità di versamento da parte dello Stato alla cassa unica del relativo importo.

Articolo 9. — Prevede un rinvio generale al testo unico sugli assegni familiari.

Dalle considerazioni che precedono, appare evidente l'importanza sociale del provvedimento che si propone. In conformità ai principi costituzionali ed alla moderna legislazione sociale, la presente proposta di legge intende apportare un concreto contributo a quel processo di equiparazione economico-sociale del settore artigiano agli altri settori produttivi. In tale processo, la protezione della famiglia con idonei strumenti previdenziali si ritiene indispensabile per lo sviluppo produttivo dell'impresa artigiana fondata essenzialmente sull'apporto lavorativo della famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 gli assegni familiari, previsti dalla presente legge, spettano ai capi famiglia titolari e coadiuvanti di imprese artigiane aventi diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ai sensi della legge, 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti della presente legge sono considerati capi famiglia:

1) il coniuge nei confronti della propria coniuge avente i requisiti di cui al successivo articolo 2;

2) il padre di figli aventi l'età prevista dal successivo articolo 2;

3) la madre di figli dell'età prevista dal successivo articolo 2, quando è vedova, nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito invalido permanente al lavoro o disoccupato privo di reddito di qualsiasi natura superiore a lire 25.000 mensili, o in servizio militare sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o internato in manicomio o altro istituto di cura;

4) titolari e coadiuvanti di imprese artigiane che abbiano a carico fratelli e sorelle o nipoti per la morte, l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché il padre e la madre non percepiscano assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione a qualsiasi titolo.

Ai figli legittimi o legittimati sono equiparati: i figli adottivi ed affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedenti matrimoni, dell'altro coniuge, i minori affidati a norma di legge e i fratelli, le sorelle o i nipoti nei casi di cui al precedente n. 3.

ART. 2.

Gli assegni familiari sono corrisposti per la moglie, sempreché questa non espliciti attività lavorativa retribuita e, comunque, non sia titolare di reddito, a qualsiasi titolo, superiore a lire venticinquemila mensili.

Gli assegni familiari sono corrisposti alla moglie titolare o coadiuvante d'impresa artigiana per il proprio marito, quando questi sia invalido permanente al lavoro e non sia titolare di reddito, a qualsiasi titolo, superiore a lire venticinquemila mensili.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti. Il limite di 18 anni è elevato a 21 anni, quando il figlio o la persona equiparata a carico non presti lavoro retribuito e frequenti una scuola media superiore o professionale, a 26 anni qualora frequenti l'università.

Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisiche o mentali nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro non vi è alcun limite di età per la correzione degli assegni familiari.

Il rapporto di apprendistato non fa venire meno l'erogazione degli assegni familiari per tutta la sua durata per i minori degli anni 21.

Gli assegni familiari sono dovuti per i familiari a carico iscritti ai fini dell'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

ART. 3.

Ai fini della presente legge, per determinare i familiari a carico si applicano le norme previste dal testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 4.

Gli assegni familiari previsti dalla presente legge sono corrisposti per l'anno 1977 e per gli anni successivi nella misura di lire 118.560 per il coniuge e per ciascun figlio e persone equiparate a carico. In caso di attività lavorativa del capo famiglia inferiore ad un anno il detto importo di lire 118.560 viene ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività lavorativa esplicata.

Il pagamento degli assegni è effettuato in quattro rate trimestrali.

Gli assegni previsti dalla presente legge sono incompatibili con qualsiasi altro trattamento di famiglia o assegni familiari previsti dalle vigenti leggi per i capi famiglia, a qualunque titolo.

ART. 5.

Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda degli interessati alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Alla domanda deve essere allegato lo stato di famiglia e certificato attestante l'iscrizione dei familiari a carico fra gli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

ART. 6.

Ai fini della presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 22 e 23

del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

ART. 7.

Il compito di corrispondere gli assegni familiari di cui alla presente legge è demandato alla cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

È chiamato a far parte del Comitato speciale della cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante degli artigiani.

ART. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, lo Stato concorrerà alla spesa derivante alla cassa unica per gli assegni familiari, per l'applicazione della presente legge, con un contributo annuo di lire 210 miliardi da erogarsi in due rate semestrali anticipate.

All'onere previsto dal precedente comma si provvederà per l'esercizio 1977, mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi o provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, alle dovute variazioni di bilancio richieste dall'applicazione della presente legge.

ART. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed aggiunte, in quanto compatibili.